

DELIBERAZIONE N. 19

in data : 29.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL**CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013**

L'anno duemilatredici il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - MORETTI CLAUDIO	P	8 - MUSETTI VALERIO	A
2 - PEZZONI CATERINA	A	9 - BACCHIERI CORTESI GIAMPIERO	P
3 - BARLESI MARIANNA	P	10 - MANSANTI CORRADO	P
4 - LAZZARI MAURO	P	11 - ROZZI LORENZO	A
5 - RICCI PIERLUIGI	P	12 - SANDEI MARCO	A
6 - VEGETTI ANDREA	P	13 - DALCIELO DIEGO	A
7 - BASTERI DONATELLA	P		

TOTALE PRESENTI : 8

TOTALE ASSENTI : 5

Assiste il Segretario Comunale Sig. BININI dott. EMILIO il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - ANNO 2013**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

- l'art. 52, comma 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

- l'art. 1, comma 381 Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

- la deliberazione di Consiglio comunale in data odierna relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 Decreto Legge n.201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato **nei coefficienti individuati dal Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 158/1999** ;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte **integrante e sostanziale**;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- l'art. 34, comma 23 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

- ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale dell'Emilia Romagna n. 23/82011 è attribuito al Consiglio d'Ambito di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne il Piano Economico-Finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti (Ta.Res);

- l'art. 14, comma 11 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto da ATERSIR, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

- ai sensi dell'art. 14, comma 24 Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

- unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/MQ dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

- l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune., non essendo più applicabile al nuovo tributo l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 Decreto Legislativo 504/1992

-per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. . 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228 e dall'art. 10 del Decreto Legge35/2013 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13, per l'anno di riferimento è stabilito dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata sul sito web istituzionale , almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 Decreto Legislativo n. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

RICHIAMATO del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 Decreto Legge201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi; e quello di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI favorevoli n.6, contrario Mansanti, astenuto Ricci, resi in forma palese, per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

UTENZE DOMESTICHE					
FAMIGLIE	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA
	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona
	Nord	69,980932			
Famiglie di 1 componente	0,84	1,00 max	0,229548	75,20	75,20
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,80 max	0,267806	135,36	67,68
Famiglie di 3 componenti	1,08	2,30 max	0,295133	172,96	57,65
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20 min	0,316995	165,44	41,36
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90 min	0,338857	218,08	43,62
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40 min	0,355253	255,68	42,61
SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE					
Famiglie di 1 componente	0,84	1,00	0,229548		
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,80	0,267806		
Famiglie di 3 componenti	1,08	2,30	0,295133		
Famiglie di 4 componenti	1,16	3,00	0,316995		
Famiglie di 5 componenti	1,24	3,60	0,338857		
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	4,10	0,355253		

UTENZE NON DOMESTICHE							
CATEGORIA	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
	Coef	Nord	Coef	Nord		Quv*Kd	QF+QV
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	max	0,51	max	4,20	0,072970	0,506853	0,579823
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	max	0,80	max	6,55	0,114463	0,790449	0,904912
Stabilimenti balneari	max	0,63	max	5,20	0,090140	0,627532	0,717672
Esposizioni, autosaloni	max	0,43	max	3,55	0,061524	0,428411	0,489935
Alberghi con ristorante	max	1,33	max	10,93	0,190295	1,319024	1,509319
Alberghi senza ristorante	max	0,91	max	7,49	0,130202	0,903887	1,034089
Case di cura e riposo	max	1,00	max	8,19	0,143079	0,988363	1,131442
Uffici, agenzie, studi professionali	max	1,13	max	9,30	0,161679	1,122317	1,283996
Banche ed istituti di credito	max	0,58	max	4,78	0,082986	0,576847	0,659832
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	max	1,11	max	9,12	0,158817	1,100595	1,259412
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	max	1,52	max	12,45	0,217480	1,502456	1,719936
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ecc	max	1,04	max	8,50	0,148802	1,025773	1,174575
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	max	1,16	max	9,48	0,165971	1,144039	1,310010
Attività industriali con capannoni di produzione	max	0,91	max	7,50	0,130202	0,905094	1,035296
Attività artigianali di produzione beni specifici	max	1,09	max	8,92	0,155956	1,076459	1,232414
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	min	4,84	min	39,67	0,692501	4,787345	5,479846
Bar, caffè, pasticceria	min	3,64	min	29,82	0,520806	3,598655	4,119461
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	max	2,38	max	19,55	0,340527	2,359279	2,699806
Plurilicenze alimentari e/o miste	max	2,61	max	21,41	0,373435	2,583742	2,957178
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	min		min		0,867057	6,000171	6,867228
Discoteche, night club	max		max		0,234649	1,623136	1,857785

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

2. l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica, ai sensi dell'art. 1 Legge Regionale 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 Decreto Legislativo 504/1992;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 Legge n. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 3 rate, fissate rispettivamente nei mesi di agosto, ottobre e dicembre. (1^ rata 45% del totale tributo 2013, 2^rata 45% del totale tributo 2013, 3^ rata saldo del 10% sul totale tributo 2013 più il tributo sui servizi indivisibili)
5. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di ottobre;
6. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata;
7. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della data di scadenza della prima rata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MORETTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BININI dott. EMILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 04.07.2013 al 19.07.2013 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 04.07.2013

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

**Oggetto : APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2013**

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BLONDI ELENA

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Barlesi Giuseppina